

ISTRUZIONE: Richiesta dei genitori avente ad oggetto il regime dell'istruzione familiare per i propri figli minori - Riscontro negativo del dirigente scolastico - Legittimità – Sulla base dei chiarimenti ministeriali relativi all'assolvimento dell'obbligo scolastico in regime di “Istruzione parentale”.

Tar Lombardia - Milano, Sez. III, 13 gennaio 2023, n. 148

- in *Guida al Diritto*, 9, 2023, pag. 88.

“[...] è legittima la posizione assunta dal Dirigente scolastico che, nel rispondere alla comunicazione degli istanti di avvalersi del regime dell’“Istruzione Familiare”, ha richiamato i chiarimenti ministeriali dettati con riguardo all’assolvimento dell’obbligo scolastico in regime di “Istruzione Parentale”[...].

Tale risposta non denota, infatti, alcuna confusione tra distinti istituti, come paventato da parte ricorrente, in quanto le norme richiamate dagli istanti delineano un unico istituto giuridico, che è quello dell’Istruzione Parentale, anche detta Istruzione Familiare [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2022 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 24 dicembre 2021 e depositato il 21 gennaio 2022 gli esponenti hanno chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe specificati, con cui l’Istituto scolastico «-OMISSIS-» di -OMISSIS- avrebbe riscontrato negativamente la propria richiesta del 27 settembre 2021, avente ad oggetto sia la comunicazione di avvalersi del regime dell’“*Istruzione Familiare*”, con conseguente ritiro dell’iscrizione scolastica dei propri figli minori; sia la revoca dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ad essi relativi, con conseguente richiesta di cancellazione dei medesimi dati.

1.1) La risposta della dirigenza scolastica fa leva sulla disciplina dell’“*Istruzione Parentale*”, richiamando la Circolare dell’USR della Lombardia del 14 ottobre 2021, ove si legge, fra l’altro, che: *«La norma primaria non prevede che i genitori si avvalgano della facoltà di richiedere gli esami di idoneità, ma prescrive che gli studenti debbono sostenerli. Di qui la necessità di mantenere in anagrafe gli studenti e i loro tutori legali per i dovuti controlli da parte dell’Istituzione scolastica. Gli studenti che si avvalgono di istruzione parentale, inoltre, debbono essere registrati nelle anagrafiche del SIDI, senza con ciò risultare iscritti; pertanto la cancellazione dei loro dati, spesso*

richiesta da parte delle famiglie che invocano il diritto all'“istruzione familiare” è impossibile e il fondamento della necessità di trattare il dato (anagrafica, residenza, tutori) trova fondamento nell'obbligo di controllo in capo all'Istituzione scolastica».

2) Dopo avere rappresentato che per la restituzione del fascicolo scolastico e la cancellazione dei dati personali sarebbe stato presentato un separato ricorso all'A.G.O., il patrocinio dei ricorrenti ha articolato tre motivi di ricorso.

2.1) Con il primo, rubricato «*VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO E DELL'ART. 7-8 E 10 BIS DELLA LEGGE 241/1990 SS.II.MM. INCOMPETENZA. VIOLAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO E DELL'ART. 97 COST.*», si lamenta l'inerzia dell'Istituto scolastico al cospetto della comunicazione dei ricorrenti del 26 aprile 2021, nonché, la mancata comunicazione di avvio in relazione alle risposte dell'Istituto del 28 aprile 2021, dell'11 maggio 2021, del 12 agosto 2021 e del 27 ottobre 2021.

2.2) Con il secondo motivo si deduce l'eccesso di potere sotto plurimi profili (per ingiustizia manifesta, sviamento, travisamento, carenza di istruttoria e di presupposti, illogicità, inefficacia ed inefficienza, carenza e contraddittorietà della motivazione), nonché, la violazione del giusto procedimento, la violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e correttezza e la violazione dei principi costituzionali.

2.2.1) Al riguardo, la difesa dei ricorrenti, dopo avere ricordato che sulla parte della risposta dell'Amministrazione concernente il diniego della cancellazione dei dati personali e il diniego di disiscrizione «è stato proposto un separato ricorso al Garante per la privacy», ha argomentato le predette censure adducendo un'asserita “*confusione*” in cui sarebbe incorsa l'Istituzione scolastica (si legge, in particolare, nel ricorso, a pagina 18, che la p.a. «*confondendo l'Istruzione Familiare richiesta con quella Parentale, negava rectius nulla diceva sulla predetta scelta formativa operata dalla famiglia. In detta sede, con l'impugnazione della missiva ultima indicata, si chiede a codesto Ill.mo Tribunale adito di fare chiarezza su tale scelta operata dai ricorrenti*»).

2.2.2) Indi, il patrocinio medesimo ha riportato un elenco di norme (ovvero, gli artt. 30, 33 e 34, 2, 3 e 4 della Costituzione, 111 e 147 del codice civile, 111 e ss. del d.lgs n. 297/1994, 21 della legge n. 59/1997, 1 e 2 della legge n. 53/2003, 5 del d.lgs. n. 76/2005, 1 legge n. 296/2006, DM 489 del 13.12.2001, l'art. 26 della Dichiarazione universale dei Diritti Umani, il settimo principio della Dichiarazione dei Diritti del fanciullo, l'art. 18 della CEDU) che, a suo avviso, sarebbero state violate con la sopra descritta condotta dell'Istituto e da cui si ricaverebbe che gli esami di idoneità non potrebbero essere imposti in caso di Istruzione Familiare. Più in generale, dalle predette norme si ricaverebbe, ad avviso degli istanti, che «*L'Istruzione familiare ha una sua piena dignità giuridica*

e culturale che, solo perché misconosciuta, è considerata di second'ordine o, peggio, come una malattia del sistema» (così, a pagina 30 del ricorso).

2.3) Con il terzo motivo si ripropongono plurime censure di eccesso di potere (per disparità di trattamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e irrazionalità manifesta), oltre alle censure di violazione dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 3 della Costituzione.

2.3.1) Ciò, poiché dalla sopra richiamata normativa si evincerebbe senz'altro la presenza nel nostro ordinamento dell'istituto dell'Istruzione Familiare, come istituto distinto da quello dell'Istruzione Parentale

3) Si è costituito il Ministero dell'Istruzione, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e sollevando una eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse, in quanto rivolto contro atti privi di natura provvedimentoale.

4) Con ordinanza del 17 febbraio 2022, n. 383, la Sezione ha fissato, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., l'udienza pubblica per la discussione nel merito del ricorso, ritenendo, nelle more, non apprezzabile il *periculum in mora*, genericamente invocato da parte ricorrente.

5) All'udienza pubblica del 15 novembre 2022 la causa, presenti gli avvocati A. Olivieri, per la parte ricorrente, e A. Blandini, per la parte resistente, è stata trattenuta in decisione.

6) Preliminarmente, il Collegio ritiene utile delimitare il *thema decidendum*, stante il contenuto non particolarmente perspicuo del ricorso.

6.1) A tal proposito, principiando dalla questione della giurisdizione, va tenuto conto di quanto espressamente dichiarato da parte ricorrente (sopra, sub nn. 2 e 2.2.1), in ordine alla presentazione di un autonomo ricorso dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, per la contestazione del comportamento dell'Amministrazione concretizzatosi nel diniego di restituzione del fascicolo scolastico ("*disiscrizione*") e nel diniego di cancellazione dei dati personali.

Tale precisazione, infatti, nell'indurre il Collegio a restringere il *thema decidendum*, limitandolo alla contestazione in ordine al sostanziale diniego riservato da parte resistente alla «*scelta formativa operata dalla famiglia*» (cfr. il ricorso, a pagina 18, sopra già citata), esime il giudice adito dalla declinatoria di giurisdizione che, altrimenti, sarebbe stata, almeno in parte, inevitabile, ai sensi dell'art. 152 (*Autorità giudiziaria ordinaria*) del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 (cfr., in tal senso, TAR Lombardia, Milano, III, 22-09-2021, n. 983).

6.2) Quanto alla qualificazione della residua azione proposta, si tratta di un'azione annullatoria avverso le risposte via via formulate da parte resistente alle richieste degli esponenti di avvalersi dell'Istruzione Familiare.

A diverse conclusioni non conducono le indicazioni contenute nell'ultima pagina del ricorso ove, accanto all'annullamento dei provvedimenti impugnati, sembrerebbe invocarsi un accertamento del

diritto dei genitori ad avvalersi dell'Istruzione Familiare, ovvero, un accertamento del diritto dei minori ad essere disiscritti dall'Istituto scolastico.

Siffatti accertamenti, infatti, all'esito dell'interpretazione complessiva del ricorso, non possono che essere letti come aventi ad oggetto gli effetti conformativi discendenti dalla pronuncia caducatoria, non ravvisandosi alcuno spazio, in questa sede, per un'azione di mero accertamento {che, come noto, lungi dal presentarsi come un rimedio generalizzato ed alternativo all'azione caducatoria, può essere promossa dal privato soltanto nei casi in cui costituisca l'unico strumento a disposizione del ricorrente per tutelare la propria posizione soggettiva [cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 29-07-2011, n.15; nonché, Consiglio di Stato, V, 10-08-2022, n. 7087; id., 13-10-2021, n. 6879, per cui: *«Né può farsi discendere dal generale principio di effettività della tutela di cui all'art. 1 cod. proc. amm. (che richiama l'esigenza di una tutela giurisdizionale piena ed effettiva, in relazione a quanto disposto dall'art. 24 della Costituzione) la sussistenza nel processo amministrativo di un'azione di accertamento atipica, poiché dovrebbe semmai preliminarmente dimostrarsi che il sistema di tutele del Codice sia in parte qua lacunoso e, quindi, necessariamente da integrare in via ermeneutica con il richiamo ai principi costituzionali ed europei del giusto processo, mentre nel caso in esame l'ordinamento giuridico ha previsto gli appositi rimedi e strumenti a tutela della posizione giuridica di parte ricorrente che nel caso specifico non sono stati azionati»}}*.

3) Fermo quanto sopra, il Collegio ritiene di soprassedere all'esame dell'eccezione di inammissibilità, sollevata da parte resistente, preferendo respingere il ricorso nel merito, in applicazione dell'ormai consolidato principio della "ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (su cui cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5-01-2015, n. 5, nonché, Cass., Sez. un., 12-12-2014, n. 26242, e, da ultimo, Cons. Stato, VI, 19-01-2022, n. 339).

4) Per tale via, in relazione al primo motivo, si osserva quanto segue.

4.1) Sono inammissibili le censure avverso l'asserita inerzia serbata dall'Istituto scolastico rispetto a talune richieste degli istanti, in quanto genericamente formulate.

4.2) Sono, invece, irricevibili per tardività le censure rivolte contro le comunicazioni recanti le risposte via via trasmesse agli esponenti dall'Amministrazione, anteriormente al 27 ottobre 2021, a riscontro di altrettante richieste dagli stessi formulate. Si tratta, infatti, di riscontri che, come allegato e documentato da entrambe le parti, si collocano in un arco temporale che va dal 28 aprile 2021 (cfr. la comunicazione del DS dell'ICS -OMISSIS-, depositata sub n. 3 degli allegati al ricorso e sub n. 6 della produzione resistente) al 27 ottobre 2021 (cfr. la comunicazione depositata sub allegato n. 14 al ricorso e, per le restanti comunicazioni, gli allegati sub nn. 5 e ss. al ricorso, riguardanti i riscontri dell'11-05-2021, del 18-06-2021, del 2-08-2021, del 12-08-2021; tutti depositati anche da parte resistente, sub nn. 8 e ss. della relativa produzione documentale).

Risulta, pertanto, evidente come soltanto le censure rivolte contro l'ultima risposta dall'Amministrazione (del 27-10-2021) risultino tempestivamente formulate, nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 41, comma 2 del c.p.a. (stante la notificazione del ricorso in data 24-12-2021), risultando le restanti censure irrimediabilmente irricevibili.

4.3) Limitando, quindi, lo scrutinio alle censure rivolte contro l'ultimo diniego, è utile premettere che le norme invocate da parte ricorrente, che hanno introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo di assicurare la partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei soggetti interessati, vanno interpretate applicando il principio di strumentalità delle forme. Per esso, il mancato rispetto delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti non costituisce causa di illegittimità del provvedimento, qualora lo scopo che le norme stesse intendono perseguire sia stato comunque nel concreto raggiunto (cfr., da ultimo, TAR Lazio, Roma, I, 30-08-2022, n. 11314).

In applicazione di tale principio si deve, allora, escludere la portata invalidante dell'omesso avviso di avvio del procedimento quando l'amministrato abbia avuto, non solo, piena contezza dell'azione amministrativa incisiva del suo interesse (viepiù possibile nei casi, come quello di specie, di procedimenti "*ad istanza di parte*"), ma anche la concreta possibilità di partecipare al procedimento e di far valere in quella sede le sue ragioni (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, VI, 11-01-2021, n. 342).

Difatti, dalla documentazione in precedenza citata emerge con chiarezza la lunga interlocuzione intervenuta tra gli esponenti e l'Amministrazione, che depone senz'altro per la piena contezza da parte ricorrente dell'azione amministrativa in contestazione.

È del pari evidente come, nel corso di tale interlocuzione, gli esponenti abbiano potuto trasmettere le proprie osservazioni, le quali risultano riscontrate da parte resistente nelle risposte via via formulate. Sul punto, non va sottaciuto come l'obbligo dell'Amministrazione di dare riscontro alle osservazioni procedurali non vada inteso quale obbligo di confutazione puntuale di tutti i singoli rilievi sollevati dall'interessato, essendo sufficiente, affinché la garanzia partecipativa possa dirsi rispettata, che nella motivazione dell'atto si dimostri di aver tenuto in considerazione tali rilievi e si esponga sinteticamente il ragionamento complessivo che ne ha permesso il superamento (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, V, 30-10-2018, n. 6173; TAR Calabria, Reggio Calabria, 7-03-2022, n. 183; TAR Lombardia, Milano, IV, 4-01-2022, n. 10).

4.4) Il primo motivo risulta, pertanto, in parte inammissibile, in parte irricevibile e per il resto infondato.

5) Si può, quindi, passare all'esame dei restanti due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, vertendo, a ben vedere, sulla medesima questione.

5.1) In effetti, le plurime censure rivolte da parte ricorrente alla risposta dell'Istituto scolastico del 27-10-2021 traggono origine dalla convinzione, maturata dagli istanti, della presenza nel nostro ordinamento giuridico dell'istituto dell'Istruzione Familiare, quale istituto distinto dall'Istruzione Parentale e, come tale, avulso dal sistema scolastico e totalmente rimesso all'autonomia familiare. Stando, quindi, all'impostazione del patrocinio esponente, sull'istruzione dei due minori, figli dei ricorrenti, una volta effettuata da parte di questi ultimi la scelta per il regime dell'Istruzione Familiare, non dovrebbe essere esercitata alcuna vigilanza da parte della competente Amministrazione, non sussistendo alcun obbligo dei genitori verso l'Istituzione scolastica, neppure quello di effettuare gli esami annuali d'idoneità.

5.2) Sennonché, tale convinzione risulta del tutto priva di fondamento giuridico, atteso che, le norme richiamate da parte ricorrente, lungi dal costituire la base giuridica di un autonomo istituto, del tutto avulso dal sistema scolastico, denominato "*Istruzione Familiare*", delineano la disciplina di un unico istituto, ovvero quello dell'"*Istruzione Parentale*", anche detta "*Istruzione Familiare*".

L'ordinamento giuridico, infatti, non si è limitato a sancire l'obbligatorietà dell'«*istruzione inferiore*» (presidiata dall'art. 34, comma 2 della Costituzione) e il diritto-dovere dei genitori di istruire i figli (ex art. 30, comma 1 della Costituzione) ma ha anche apprestato gli strumenti idonei a verificare l'adempimento dell'obbligo d'istruzione (la cui inosservanza, peraltro, è anche punita, ai sensi dell'art. 731 del c.p.).

5.3) Si spiegano, così, le norme riguardanti la vigilanza sull'adempimento del predetto obbligo, tra cui il D.M. 13-12-2001 n. 489 (recante il «*Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6 della L. 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico*») o il D.lgs. 25 aprile 2005, n. 76 (recante la «*Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53*»).

Anche quest'ultimo, infatti, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, detta una disciplina del tutto coerente col principio che «*il diritto all'istruzione non è inteso nel sistema della Costituzione, come un diritto che sia esclusivamente tale e sia perciò svincolato dall'adempimento di corrispondenti doveri da parte dei genitori*» (così, Corte Cost., sentenza del 4-02-1967, n. 7).

Difatti, all'art. 1, dopo avere rimarcato la vigenza dell'obbligo scolastico, di cui all'articolo 34 della Costituzione, l'ha ridefinito e ampliato (al comma 2), assicurandolo per almeno dodici anni («*o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età*»: così, al comma 3) e richiedendo a coloro «*che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli*» di «*dimostrare di averne la capacità tecnica o economica*

e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli» (così, il comma 4).

Ebbene, è evidente come detta “*comunicazione anno per anno*” sia preordinata ad assicurare tanto l’effettivo e corretto esercizio del diritto-dovere d’istruzione dei propri figli, quanto l’esercizio del potere-dovere di controllo, in corrispondenza di ciascun anno scolastico, da parte della competente Autorità.

A riprova di ciò, è sufficiente richiamare l’art. 23 del D.Lgs. 13/04/2017, n. 62 [recante: «*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*»]. Con esso, rubricato «*Istruzione parentale*», il legislatore ha ulteriormente esplicitato sia la cadenza annuale della «*comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza*» da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale; sia l’assoggettamento degli alunni all’esame annuale di idoneità, «*per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione*».

Su tale ultimo adempimento, poi, il Ministero ha anche chiarito che «*Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione*» (così, l’art. 2, comma 6 della Circolare del Ministero dell’Istruzione dell’8-02-2021, relativa agli «*Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione*»).

5.4) In tale contesto, è legittima la posizione assunta dal Dirigente scolastico che, nel rispondere alla comunicazione degli istanti di avvalersi del regime dell’“*Istruzione Familiare*”, ha richiamato i chiarimenti ministeriali dettati con riguardo all’assolvimento dell’obbligo scolastico in regime di “*Istruzione Parentale*” (contenuti nella Circolare dell’Ufficio scolastico regionale del 14/10/2021, n. 22777, pubblicata anche sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, all’indirizzo <https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20211014prot22777/>).

Tale risposta non denota, infatti, alcuna confusione tra distinti istituti, come paventato da parte ricorrente, in quanto le norme richiamate dagli istanti delineano un unico istituto giuridico, che è quello dell’Istruzione Parentale, anche detta Istruzione Familiare.

5.5) Se di confusione si deve parlare, la stessa risulta commessa dagli esponenti allorché, nello sforzo di dimostrare l’esistenza di norme riferibili soltanto all’Istruzione Parentale e non anche all’Istruzione Familiare, hanno addotto a sostegno della peculiarità della prima la disciplina dettata dall’art. 12, comma 9 della legge n. 104 del 1992.

Sennonché, tale disposizione detta un’apposita disciplina per assicurare l’erogazione dell’istruzione scolastica ai «*minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti per*

motivi di salute a frequentare la scuola», nonché, ai «minori ricoverati (...) per i quali sia stata accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione».

Si tratta, evidentemente, di una fattispecie ben definita (nota anche come “Istruzione domiciliare”) con presupposti e caratteristiche proprie (su cui cfr. le «Linee di Indirizzo nazionali sulla Scuola in Ospedale e l'Istruzione domiciliare», pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito), ben distinte da quelle in precedenza richiamate a proposito dell'Istruzione Parentale o Familiare.

5.6) Da quanto sin qui esposto consegue che, nessuna delle norme richiamate da parte ricorrente autorizza l'interprete a ritenere che l'adempimento dell'obbligo scolastico possa essere rimesso all'autonomia privata familiare, relegando l'istruzione dei figli ad “*affare privato*” di cui l'Istituzione scolastica dovrebbe disinteressarsi. Per contro, trapela dalle predette norme l'esigenza di garantire l'istruzione scolastica, corrispondendo ciò ad un preciso interesse pubblico, alla cui tutela è preordinata sia la disciplina dell'istruzione in generale sia, *a fortiori*, quella dell'«istruzione inferiore», di cui all'art. 34 della Costituzione.

5.6) I suesposti motivi risultano, pertanto, infondati.

6) Conclusivamente, quindi, il ricorso in epigrafe specificato va respinto.

7) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite a favore del resistente, liquidandole in complessivi € 3.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità dei minori, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente

Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore

Anna Corrado, Consigliere

L'ESTENSORE

Concetta Plantamura

IL PRESIDENTE

Marco Bignami

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.